



COMUNE DI NOCCIANO
PROVINCIA DI PESCARA

BANDO DI CONCORSO GENERALE N°1 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA — ANNO 2024

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 25.10.1996 n. 96 e s.m.i., il responsabile del servizio del Settore Affari Generali e Collettività, rende noto che, in attuazione della determinazione n. 177 del 16.09.2024, esecutiva ai sensi di legge, a partire dal 16.09.2024 è indetto un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ubicati nel Comune di Nocciano e di quelli che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione dovranno inoltrare domanda, redatta unicamente sui moduli forniti dal Comune di Nocciano, da ritirarsi presso l'Ufficio protocollo, ubicato in Via San Rocco n. 1, nelle ore di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, oppure reperibili consultando il sitoweb dell'Ente: www.comune.nocciano.pe.it

La domanda va presentata con una delle seguenti modalità:

- direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Nocciano;
- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta ordinaria al Comune di Nocciano – Via San Rocco n.1 — 65010 Nocciano;
- inviata tramite posta elettronica certificata — PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.nocciano.pe.it

nei termini di seguito indicati, **a pena di esclusione:**

- per i cittadini residenti nel Comune di Nocciano o per coloro che svolgono una attività lavorativa esclusiva o principale nello stesso Comune, il termine di presentazione delle domande è stabilito in gg. 60 dalla data di pubblicazione del presente bando ovvero entro **15.11.2024**;
- per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 60 gg., ovvero entro il **14.01.2025** per i residenti nell'area europea;
- per i residenti nei Paesi extra europei il termine per la consegna delle domande è prorogato di 90 gg., di conseguenza determinato entro il **13.02.2025**.

La data di presentazione della domanda si determina:

1. per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro di accettazione e la data dell'ufficio postale;
2. per le domande trasmesse da casella di posta elettronica certificata, farà fede la data attestante l'invio e la consegna del documento informatico rilasciata dal gestore.

Il Comune di Nocciano non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi postali oppure imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Sono esclusi i concorrenti che abbiano spedito la domanda dopo la scadenza del termine fissato del bando.

La formale compilazione del modulo di domanda costituirà, per gli elementi ivi contenuti, dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni sostitutive, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rese nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.

Nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del predetto D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il candidato, a pena di esclusione, è tenuto a dichiarare sotto la propria personale responsabilità che sussistono in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti indicati nell'art. 2 della L.R. 96/96.

Analoghe dichiarazioni devono essere rese dai membri maggiorenni del nucleo familiare anagraficamente conviventi tramite il modulo denominato "Allegato B"

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 2 della L.R. 25.10.1996 n. 96, i requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune di Nocciano, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cospicuo di reddito;

b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;

b-ter) non avere riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un

nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392 del 1978, e con i parametri indicati nell'art. 2, lett. d) della L.R. 96/1996;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;

f) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE deve risultare **non superiore all'importo annuo di euro 15.853,63**. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, disciplina i limiti ISE/ISEE e di reddito in base al numero dei componenti il nucleo familiare e provvede, altresì, al loro periodico aggiornamento; può, inoltre, autorizzare la deroga ai suddetti limiti per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali;

N.B. Come stabilito dall'art. 5 della L.R. 96/96, ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 2 della L.R. 96/96, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza.

g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g-ter) la domanda è ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;

g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30 della L.R. 96/96. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.

Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d), non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere **b-bis), c), d), e), g), g-ter e g-quater)**, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in sostanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera **f)** deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente. I requisiti di cui alle lettere **b-bis) e b-ter)** non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 96/96, per "nucleo familiare" si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il candidato deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

- copia fotostatica (fronte-retro) o copia scansionata della carta di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- (per i cittadini extracomunitari) copia fotostatica (fronte-retro) o copia scansionata del permesso di soggiorno;
- attestazione ISEE in corso di validità con DSU (dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE);
- per i cittadini non residenti nel Comune di Nocciano:
 - Dichiarazione del datore di lavoro indicante il Comune di svolgimento dell'attività lavorativa del richiedente, se lavoratore dipendente; (*)
 - Dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede o attestato della Camera di Commercio indicante il Comune di svolgimento dell'attività lavorativa, se lavoratori autonomi; (*)
 - Nel caso di cittadino non tenuto all'obbligo di iscrizione alla CCIAA, dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti l'insussistenza del predetto obbligo di iscrizione alla CCIAA e l'iscrizione all'Albo Professionale o il numero di partita IVA posseduta, se lavoratori autonomi; (*)

- Dichiarazione del datore di lavoro per dipendenti destinati a prendere servizio in nuovi insediamenti industriali.

(*) Alla domanda devono, inoltre, essere allegati tutti gli eventuali documenti volti all'attribuzione di **punteggio aggiuntivo**:

- Per le richiedenti in accertato stato di gravidanza o per i richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti donne in accertato stato di gravidanza:

- certificato medico attestante il concepimento del figlio entro la data di scadenza del bando (il verificarsi dell'evento nascita deve essere comunicato entro 30 giorni dal parto);

(*)

- Per le famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data della domanda:

- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione di impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20/05/2016, n. 76; (*)

- Per i richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap grave:

- certificato rilasciato dalla Commissione medica della A.S.L. comprovante la condizione di invalidità grave; - Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data del bando, in baracca, soffitte, bassi e simili, centro di raccolta, dormitori pubblici, o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi regolamentari (la condizione del biennio di permanenza non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto):

- Certificato rilasciato dalla A.S.L. competente indicante la descrizione particolareggiata della situazione abitativa e dell'immobile;

- Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data del presente bando, con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due persone e che utilizzano gli stessi servizi:

- Certificato rilasciato dalla A.S.L. competente indicante la descrizione particolareggiata della situazione abitativa e dell'immobile;

- Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data del presente bando, in alloggio sovraffollato:

- Certificato rilasciato dalla A.S.L. competente attestante la situazione di sovraffollamento;

- Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data del presente bando, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione:

- Certificato rilasciato dalla A.S.L. competente attestante la situazione di antigienicità;

- Per i richiedenti che abitano in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio:

- copia autentica del provvedimento di rilascio con precisa indicazione dei motivi della intimazione o copia del provvedimento di collocamento a riposo;

- Per i richiedenti aventi il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato e all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente:

- copia autentica del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale (purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del suddetto provvedimento);

Tutti i documenti contrassegnati con l'asterisco (*) possono essere sostituiti da autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Sono escluse le domande:

- prive di sottoscrizione;
- pervenute dopo la scadenza del termine fissato nel Bando;
- presentate con modelli e modalità difformi da quelli previsti nel presente Bando.

PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti riguardo alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti riguardo alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni soggettive

a1) reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2, lettera f) della Legge Regionale N. 96/96:

- pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 2;
- superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 1

Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione;

a2) richiedenti con il nucleo familiare composto da:

- 3 unità: punti 1;
- 4 unità: punti 2;
- 5 unità: punti 3;
- oltre 6 unità: punti 4;

Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso. Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi.

Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi. Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo. Si tiene altresì conto che prima dell'approvazione della graduatoria definitiva possono verificarsi variazioni numeriche (le variazioni numeriche possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da morte di membri del nucleo familiare) del nucleo familiare che

vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale.

a3) richiedenti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda: punti 2; richiedenti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia: punti 3;

a4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 1. Il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35o anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a5) presenza di handicappati gravi nel nucleo familiare, da certificare ai sensi della legge n. 104 del 1992: punti 2;

a6) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati, congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi): punti 1.

I punteggi a3) ed a4) non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto a6). Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 5 punti per il complesso delle condizioni soggettive.

b) Condizioni oggettive:

b1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'Autorità competente ed esistente da almeno due anni alla data del bando dovuta a:

b1.1) abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi propri regolamentari: punti 2;

b1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (perché si possa dar luogo all'attribuzione del relativo punteggio occorre che i nuclei familiari utilizzino gli stessi servizi): punti 2.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria del precedente punto b1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b2) situazione di disagio abitativo esistente da almeno un anno:

b2.1) abitazione in alloggio sovraffollato:

- da due a tre persone a vano utile (condizione critica): punti 1;

- oltre tre persone a vano utile (condizione molto critica): punti 2;

b3) abitazione, da almeno un anno, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'autorità competente: punti 2.

Le condizioni previste nella categoria b1) non sono cumulabili fra loro e con quelle previste nelle categorie b2) e b 3); le condizioni della categoria b2) sono cumulabili con quelle della categoria b3);

b4) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio (condizione molto grave): punti 4.

La condizione b4) non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.

Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 9 punti per il complesso delle condizioni oggettive.

c) Condizioni aggiuntive regionali:

(da definire al momento dell'approvazione regionale di locazione dell'intervento): complessivamente massimo punti 5.

Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante dai sorteggi effettuati dal presidente della commissione in forma pubblica amministrativa. All'inizio di ciascuna classe di punteggio vengono sorteggiati in via prioritaria e collocati nelle prime posizioni i richiedenti che si trovino in una delle due condizioni previste dal precedente punto b1) o nella condizione di cui al punto b4).

Gli appartenenti ai nuclei familiari con presenza di handicappati, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

I nuclei familiari con presenza di handicappati, di cui alla precedente lettera a5), ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti comma e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale. La Regione provvede, nell'ambito dei provvedimenti di locazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle citate categorie speciali. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo articolo.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI IN OPPOSIZIONE

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi determinati nell'art. 8 della L.R. 96/96 e indicati nel modulo di domanda.

Le domande pervenute nei termini, saranno istruite, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 96/96 e ss.mm.ii., dal Comune che provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda.

Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro 60 giorni dalla scadenza del bando, alla commissione di cui all'art. 7 della citata L.R. 96/96 per la formazione della graduatoria.

La commissione forma la graduatoria provvisoria entro 60 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso. Entro 15 giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicata nell'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. I comuni seguono, altresì, le stesse forme di pubblicità previste per il bando dall'art. 3 della L.R. 96/96.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'Albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione, in carta legale, alla commissione che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni. Esaurito l'esame delle opposizioni, la

commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, fatto salvo il disposto dell'art. 8 della L.R. 96/96. Il sorteggio è effettuato dal presidente della commissione in forma pubblica.

La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla L.R. 96/96.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come definiti dall'art. 1 della L.R. 96/96.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. è determinato ai sensi del Titolo III della L.R. 96/96 e ss.mm.ii., avendo a riferimento:

a) il valore dell'immobile che tiene conto del costo di costruzione dell'edilizia pubblica, della dimensione e delle caratteristiche dell'alloggio, quali la classe demografica del comune, l'ubicazione, l'anno di costruzione o ristrutturazione, il livello di piano, lo stato di conservazione e manutenzione;

b) la condizione economica del nucleo familiare assegnatario misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

PUBBLICITA' DEL BANDO

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente Bando, dandone la massima pubblicità nelle forme e nei modi stabiliti dalla L.R. 96/96.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE BANDO

Il Comune di Nocciano informa i partecipanti al Bando che tratterà i dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

NORMA FINALE

Per tutte le informazioni relative al presente Bando, gli interessati possono rivolgersi al Settore Affari Generali e Collettività del Comune di Nocciano.

Per quanto non previsto nel presente Bando si fa riferimento alla L.R. 96/96 e ss.mm.ii.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 7 L. 241/90:

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della L. 241/90, si comunica che il procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti:

Amministrazione competente	Comune di Nocciano
Oggetto del procedimento	Bando di concorso per le assegnazioni di alloggi E.R.P. – anno 2024
Responsabile del procedimento	Rag. Laura De Clerico
Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione	Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
Data presentazione istanza	A far data dalla pubblicazione del presente avviso pubblico ed entro:

	- 15.11.2024. - 14.01.2025 per i lavoratori emigrati residenti all'estero e residenti nell'area europea - 13.02.2025, per i lavoratori emigrati residenti all'estero e residenti nei paesi extraeuropei.
Ufficio presso il quale si può prendere visione del bando generale	Ufficio Affari Generali e Collettività del Comune di Nocciano

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione Pubblica potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. 445/2000).

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale del 25 ottobre 1996, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

Dalla Residenza Municipale, li 16.09.2024

Il Responsabile del Settore Affari
 Generali e Collettività
 Rag. Laura De Clerico

